

Procedura di sovraindebitamento n. 18-1/2024 - Ristrutturazione dei debiti del consumatore



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile
Ufficio procedure concorsuali

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Rocca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

presentato da

[redacted]

con gli avvocati Davide Biondini e Simona Clerici;

ricorrente

con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Maila Orlandi.

Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento del 5.2.2024 con cui è stata dichiarata aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e disposta la comunicazione ai creditori;
lette le osservazioni depositate da MARTE SPV S.R.L. e ORGANA SPV S.R.L.;
letta la relazione depositata dall'OCC;
confermata ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;
ritenuta in ogni caso la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Sulle osservazioni di MARTE SPV S.R.L.

In proposito si ritiene sufficiente riportare il contenuto della relazione finale dell'OCC dell'8.3.2024.

"... Marte SPV SRL...ha specificato che il credito indicato nella relazione non è più di Nebula Spv srl come indicato nella relazione particolareggiata, in forza di contratto di cartolarizzazione ha provveduto ad acquistare un portafoglio di crediti da nebula spv srl già oggetto di cessione tra quest'ultima e Agos Ducato spa e che nell'ambito di tale operazione rientra il credito della sig.ra [redacted] per l'importo di Euro 19.679,04.

Tale precisazione non varia l'entità del piano proposto ma solo la titolarità del credito a seguito di acquisizione quindi si riporta la tabella proposta nel piano con la sola variazione del titolare del credito sopra citato".

Trattandosi di una variazione del piano di tipo formale-vincolato non è necessario soffermarsi oltre.

Sulle osservazioni di ORGANA SPV S.R.L.

Il creditore in questione ha contestato due aspetti: la clausola di liberazione del coobbligato [redacted]

[redacted] inserita nel piano e l'assenza della c.d. meritevolezza della debitrice.

Circa la liberazione del coobbligato appaiono fondate le osservazioni del creditore.

È corretto che gli accordi intervenuti in sede di divorzio tra i coniugi non sono opponibili ai terzi.

Inoltre dal punto di vista operativo la mancata liberazione del coobbligato [] non inficia la fattibilità del piano, considerato che l'immobile ipotecato e attualmente sottoposto a pignoramento immobiliare è interamente di proprietà della ricorrente.

Con riferimento al vuoto normativo evidenziato dalla ricorrente (il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non prevede, diversamente dal concordato minore, che non sono pregiudicati i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto) è dirimente la considerazione che il coobbligato [] è soggetto estraneo alla presente procedura.

È fondato il rilievo del creditore opponente secondo cui *“il coobbligato [] non partecipa alla procedura di composizione della crisi né apporta alcuna utilità né sopporta alcun esborso e si troverebbe a beneficiare di una soluzione, per lui, transattiva e liberatoria senza neppure aver dichiarato di volerne profittare...sul piano pratico ciò si risolverebbe in un ingiusto pregiudizio per le ragioni del creditore ipotecario che, attualmente non ha agito nei confronti del Signorini stante la pendenza dell'espropriazione a carico dell'immobile conferito a garanzia...ma, alla luce dell'incapienza dell'immobile stesso a soddisfare le ragioni creditorie, ben potrebbe agire nei suoi confronti”*.

Inoltre, in mancanza di un espresso riferimento normativo, si conviene con ORGANA S.P.V. S.R.L. nel senso che trova applicazione la regola, che può ritenersi espressiva di un principio generale in materia concorsuale, dettata in tema di esdebitazione per cui *“Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso”* (art. 278, co. 6, CCII).

Del resto, la regola di cui all'art. 278, co. 6 cit. è prevista anche per il concordato preventivo (art. 117, co. 1, CCII) e non vi sono ragioni che giustificano la sua esclusione al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il Tribunale dispone pertanto l'espunzione della previsione della liberazione del coobbligato dal piano, in mancanza di un accordo in tal senso con il creditore interessato.

Sulle contestazioni afferenti alla c.d. meritevolezza della ricorrente può osservarsi che l'accesso a finanziamenti per soddisfare debiti pregressi non appare automaticamente sinonimo, in mancanza di specifici elementi di segno contrario, di condotta immeritevole.

Spesso si tratta di una scelta fatta in buona fede dal debitore per riscadenzare il proprio indebitamento.

Ad ogni modo nel caso di specie l'indebitamento non appare connotato da colpa grave.

L'OCC riferisce nella relazione particolareggiata che *“lo squilibrio economico che ha comportato l'impossibilità di far fronte alle obbligazioni contratte parrebbe dovuto a molteplici cause esterne imprevedibili ovverosia:*

- nell'accrescimento delle esigenze familiari a seguito della nascita dei due figli gemelli*
- nella improvvisa separazione dal marito;*
- nell'omissione, a dire della Debitrice celata da parte del marito, del pagamento delle rate di mutuo e degli altri finanziamenti;*
- nella mancanza di aiuto economico da parte del marito dopo la separazione (negli anni 2019 e 2020)”*.

La ricorrente è pertanto in possesso del requisito della c.d. meritevolezza.

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

1. OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da
2. dispone che l'OCC provveda a notificare la presente sentenza ai creditori, a pubblicarla sul sito del Tribunale (sezione "*procedure in materia di sovraindebitamento*", previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito) ed ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano;
3. dichiara chiusa la procedura.

Visto l'art. 71 CCII,

4. ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
5. ricorda al debitore che deve provvedere alle vendite e alle cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC e nelle forme indicate dall'art. 71, co. 1, CCII;
6. dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano resolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere e sottoponendole al Giudice quando necessario;
7. avvisa l'OCC delle prerogative del Giudice ex art. 71, co. 2, CCII circa lo svincolo delle somme e le cancellazioni dei vincoli nonché il ricorrente in ordine ai divieti di cui al successivo terzo comma della disposizione;
8. dispone che l'OCC ogni sei mesi relazioni al Giudice sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato;
9. in accoglimento delle osservazioni di ORGANA SPV S.R.L., espunge dal piano di ristrutturazione la previsione della liberazione del coobbligato

Si comunichi.

Pavia, 22/03/2024

Il Giudice
Francesco Rocca